CAMERA DEI DEPUTATI N. 2066-A

RELAZIONE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE

(BILANCIO E PARTECIPAZIONI STATALI)

(RELATORE **BELOTTI**)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAI MINISTRI:

DEL BILANCIO E *AD INTERIM* DEL TESORO,
(TAMBRONI)

DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
(RUMOR)

E DELLA MARINA MERCANTILE
(JERVOLINO)

alla Presidenza il 23 febbraio 1960

—

Sistemazione di debiti dello Stato

Presentata alla Presidenza il 24 novembre 1961

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Il disegno di legge sottoposto al nostro esame intende provvedere alla sistemazione degli oneri finanziari a carico dello Stato, costituiti dai disavanzi verificatisi nella gestione di ammasso e di distribuzione del grano e di altri prodotti agricoli nelle campagne dal 1944-45 al 1959-60, nonché nella gestione relativa alla vendita di olio commestibile per la campagna olearia 1948-49; e dagli oneri relativi al pagamento del saldo di sovvenzioni dovute a tutto il 30 giugno 1959 alle Società di navigazione di preminente interesse nazionale.

L'onere finanziario complessivo a carico dello Stato che il provvedimento in esame comporta, è costituito come segue.

A) ONERI DELLE GESTIONI DI AMMASSO DEL GRANO E DI ALTRI PRODOTTI AGRICOLI AL 30 GIUGNO 1960.

È a tutti noto come gli ammassi obbligatorî del grano e di altri prodotti agricoli, regolati con apposite leggi (ultima, quella del 21 agosto 1953, n. 589, istitutiva dell'ammasso del grano per contingente), abbiano

la precipua funzione di equilibrare i prezzi dei prodotti, consentendo ai piccoli produttori una più adeguata remunerazione.

Tale funzione cessò solo temporaneamente durante il periodo bellico e post-bellico per essere sostituita da una finalità più essenziale: quella di assicurare alla nostra popolazione il rifornimento del pane e della pasta a prezzi accessibili soprattutto ai meno abbienti.

Naturalmente, questi ammassi determinarono spese ingenti e notevoli disavanzi di gestione.

Tali disavanzi, una volta accertati alla chiusura di ogni campagna di ammasso, dovevano essere assunti a carico dello Stato in base ad appositi provvedimenti legislativi.

Come gli onorevoli colleghi sanno, l'*iter* parlamentare di tali provvedimenti è stato assai lungo; e spesso la fine di una legislatura ha fatto decadere disegni di legge, talora già approvati da un ramo del Parlamento, e che hanno dovuto quindi essere ripresentati alla legislatura successiva. Ad esempio, le leggi 28 giugno 1956, che hanno assunto a carico dello Stato gli oneri delle campagne di ammasso fino al 1953-54, erano state presentate al Parlamento durante la I legislatura, mentre i disegni di legge relativi gli oneri delle campagne 1954-55–1956-57, presentati nel corso della II legislatura, non sono ancora stati approvati.

Conseguentemente, gli oneri che si sono venuti a maturare nel corso delle rispettive gestioni, sono andati a costituire un credito degli Istituti finanziatori, sul quale ancor oggi continuano a maturare interessi passivi, e continueranno fino alla data di effettivo pagamento.

Debbono a ciò aggiungersi gli oneri derivanti dalle gestioni di ammasso più recenti (1956-57, 1959-60), i cui fondi stanziati si sono rivelati insufficienti. Al riguardo va considerato che negli anni che corrono dal 1949 al 1959 la produzione granaria è stata in continuo aumento. Specie nel quinquennio 1954-1959 la nostra produzione granaria ha avuto un incremento produttivo superiore ad ogni più roseo ottimismo: una media di 90 milioni di quintali contro i 76 milioni del quinquennio 1934-1939; e tutto ciò, nonostante la minore superficie coltivata a grano. A tale successo hanno evidentemente contribuito la diffusione della meccanizzazione agricola, l'impiego di sementi selezionate, la diffusione di fertilizzanti e di altri mezzi suggeriti dalla tecnica sempre progrediente.

All'aumentata produzione faceva riscontro però una diminuzione del consumo, conseguente all'ampliata domanda del consumatore verificatasi per altri generi alimentari, come la carne, la frutta, ecc.: si è scesi infatti, da un consumo *pro capite* di 126 chilogrammi registrato nell'anteguerra, ai 121 chilogrammi degli ultimi anni.

Ne è conseguito che il saldo tra produzione e consumo, negativo prima della guerra, si è trasformato gradualmente in attivo.

Si è così arrivati a veder costituite, nelle gestioni di ammasso per contingente, notevoli scorte che non hanno trovato possibilità di collocamento sul mercato interno.

Pertanto a decorrere dalla campagna 1955-56 e con ritmo adeguato al crearsi delle sempre maggiori giacenze, si è reso necessario provvedere ad una diminuzione di tali scorte mediante permute di grano tenero con grano duro all'estero, vendite ai Governi esteri, reintegri per esportazione di sfarinati e cessioni per usi zootecnici.

Tutte queste cessioni straordinarie di grano, se da un lato hanno raggiunto le finalità prefissate (approvvigionamenti di grano duro; collocamento all'estero di grano, farina e pasta, agevolazioni per l'incremento della produzione zootecnica), dall'altro hanno procurato, a carico delle gestioni di ammasso, rilevanti oneri, dovuti alla differenza tra il prezzo corrisposto ai conferenti ed il ricavo conseguito dalle effettuate cessioni al netto delle spese sostenute per i diversi tipi di cessione.

Occorre inoltre tener presente che nel frattempo sono state disposte con appositi provvedimenti legislativi distribuzioni gratuite di grano tenero di ammasso per 7.050.000 quintali a favore di ceti popolari particolarmente indigenti, specie in occasione di calamità naturali che hanno reso difficili le stesse condizioni di vita delle popolazioni colpite.

Il solo costo del grano così distribuito ammonta ad oltre 50.000 milioni di lire, di cui lire 44.000 milioni sono rimasti a carico delle gestioni di ammasso.

Così, alla data del 30 giugno 1960, gli oneri derivanti dalle gestioni di ammasso (dei quali occorre assicurare la copertura), ammontavano a lire 392.000 milioni, di cui:

lire 150.000 milioni circa, costituiti dal complesso degli oneri derivanti dalle campagne di ammasso grano per contingente 1958-59 e 1959-60.

Tale importo risulta meglio precisato nelle componenti, evidenziate nel prospetto seguente:

Dati riassuntivi delle campagne di ammasso grano per contingente 1958-59 e 1959-60.

(Quantitativi e valori indicati in migliaia – Oneri di finanziamento calcolati al 30 giugno 1960).

	Campagna 1958-59		Campagna 1959-60	
Carico	—	Quint. 22.649	—	Quint. 16.988
Scarico:				
cessioni	Quint. 17.173	—	Quint. 14.159	—
riporti a nuovo e partite da sistemare	» 5.476	—	» 2.829	—
		» 22.649		» 16.988
Costi (importi pagati ai conferenti – spese di gestione – oneri di finanziamento)	—	L. 206.245.508	—	L. 140.670.925
Ricavi (vendite, comprese le distribuzioni gratuite, e riporti alla nuova campagna)	—	» 105.876.652	—	» 88.089.110
Differenza passiva	—	L. 100.368.856	—	L. 52.581.815

lire 242.000 milioni, per integrazioni di autorizzazione di spesa concessa o in corso di esame al Parlamento (atto Camera n. 632).

Tale importo è così costituito:

lire 66.120 milioni per residuo onere delle campagne di ammasso fino alla data 1953-54, al netto dello stanziamento di lire 15.880 milioni previsto dal citato disegno di legge n. 632;

lire 139.150 milioni per residuo onere delle campagne di ammasso dal 1954-55 al 1957-58, alla data del 30 giugno 1958;

lire 36.730 milioni per ulteriori interessi passivi fino al 30 giugno 1960.

Indubbiamente, la tutela economica della coltura cerealicola del Paese attuata con l'ammasso del grano per contingente, nonché gli interventi assistenziali a favore di categorie di bisognosi rappresentano, sì, precisi impegni per lo Stato, ma non bisogna dimenticare che essi comportano grossi sacrifici finanziarî per l'intera collettività nazionale. Per cui non è fuori luogo richiamare alla cortese attenzione dei colleghi deputati l'opportunità di non ritardare più oltre la approvazione del presente provvedimento, onde evitare ulteriori ed inutili oneri per interessi, in misura nel complesso ingente, su debiti dello Stato non tempestivamente liquidati.

B) GESTIONE OLIO 1948

È noto come la deficienza della produzione nazionale dell'olio di oliva nella campagna olearia 1948-49 ed i conseguenti aumenti dei prezzi indussero l'allora Alto Commissario per l'alimentazione, d'intesa con le altre Amministrazioni statali competenti e previa autorizzazione del Comitato interministeriale della ricostruzione, ad intervenire, onde evitare che un eccessivo aumento del prezzo dell'olio incidesse sensibilmente sul numero indice del costo della vita, con le conseguenti ripercussioni sul livello dei salari.

Tale intervento consistette nell'autorizzare organismi industriali e commerciali privati (tre furono gli operatori privati autorizzati: l'Associazione nazionale industria olearia; il Consorzio nazionale tra commercianti; e la Federconsorzi) ad importare dall'estero determinati quantitativi di olio di arachide e di semi oleosi, con l'obbligo di metterli a disposizione dell'Alto Commissario dell'alimentazione per la successiva immissione al consumo.

Inoltre, in base ai costi di origine, alla resa, ai cali, ai ricavi dei sottoprodotti, ai costi di spremitura e di raffinazione, alle commissioni bancarie per aperture di credito ed alla incidenza degli interessi passivi, una

speciale convenzione veniva stipulata fra l'Alto Commissario dell'alimentazione ed i detti organismi economici, al fine di stabilire i reciproci impegni. Al tempo stesso lo Stato s'impegnò ad acquistare i quantitativi importati non immessi al consumo entro date prestabilite (31 luglio 1949 e 30 aprile 1950).

Successivamente, a causa delle mutate condizioni di mercato, del crollo dei prezzi internazionali e della imprevista liberalizzazione dei grassi, dei semi oleosi e degli olii dal controllo internazionale, il consumo interno non poté assorbire il quantitativo importato, per cui lo Stato si trovò nella necessità di ritirare, come da impegni assunti, l'intero quantitativo fissato, pagandone il prezzo convenuto.

Il Ministero del tesoro e l'Alto Commissariato per l'alimentazione, per far fronte ai relativi ingenti oneri finanziarî, autorizzarono allora la Federazione italiana dei Consorzi agrari a provvedere al finanziamento dei 246.000 quintali importati, predisponendo un'apposita e separata gestione del contingente.

L'Ente gestore provvedeva pertanto al pagamento dell'importo della merce (lire 480 al chilogrammo) e delle spese relative mediante anticipazioni bancarie, versando progressivamente a un Istituto bancario le somme che a qualsiasi titolo venivano ricavate con l'alienazione del prodotto. Lo Stato doveva, da parte sua, coprire le differenze tra i costi ed i ricavi con appositi stanziamenti in bilancio.

Va rilevato che il risultato economico di tale gestione, a causa della flessione dei prezzi, non poté che risolversi in una situazione di gravosa passività.

Le Amministrazioni interessate, peraltro, per la mancanza di appositi fondi in bilancio non poterono provvedere alla liquidazione delle perdite, per cui sono continuati a gravare ingenti interessi passivi: soltanto con la legge 13 dicembre 1956, n. 1440, venne approvata l'assunzione a carico dello Stato dell'onere derivante dal maggior costo rispetto al ricavo della vendita degli olii in questione, comportante la spesa di lire 6 miliardi.

Con tale somma non è stato però possibile provvedere alla intera sistemazione della gestione, in quanto all'onere a suo tempo accertato andavano aggiunti gli interessi passivi, i quali, al 30 giugno 1960, avevano fatto salire il disavanzo a lire 12 miliardi. Da ciò, la necessità di una ulteriore autorizzazione di spesa di lire 6 miliardi.

C) INTEGRAZIONI DEI BILANCI DELLE SOCIETÀ DI NAVIGAZIONE PER IL PERIODO DAL 1° GENNAIO 1953 AL 30 GIUGNO 1959

Come è noto, i rapporti fra lo Stato e le Società esercenti i servizi marittimi di preminente interesse nazionale sono disciplinati dai tuttora vigenti regi decreti-legge 7 dicembre 1936, n. 2081, e 7 dicembre 1936, n. 2082.

Con il regio decreto-legge del 1936, n. 2081 viene disciplinata la concessione e l'esercizio delle linee di navigazione marittima di preminente interesse nazionale, limitando per la prima volta i singoli settori del traffico per le singole società esercenti, e con essi il numero delle linee da effettuare, e prevedendo la possibilità di corrispondere un contributo dello Stato sotto forma di sovvenzione (da stabilirsi con apposite convenzioni) alle Società interessate.

Tali linee sono affidate (articolo 3 del regio decreto-legge del 1936, n. 2081) alle seguenti quattro società anonime per azioni:

1°) *Società anonima di navigazione* « *Italia* », per l'esercizio delle linee da passeggeri e da carico con le Americhe;

2°) *Società anonima di navigazione* « *Loyd Triestino* », per l'esercizio delle linee da passeggeri e da carico con l'Africa oltre Suez e oltre Gibilterra, con l'Asia oltre Suez, e con l'Australia;

3°) *Società anonima di navigazione* « *Tirrenia* », per l'esercizio delle linee da passeggeri e da carico lungo il Tirreno e con la Libia, e lungo il Mediterraneo occidentale, comprese le linee oltre Gibilterra con il Nord-Europa;

4°) *Società anonima di navigazione* « *Adriatica* », per l'esercizio delle linee da passeggeri e da carico lungo l'Adriatico ed il Mediterraneo orientale (Levante).

Con il regio decreto-legge 7 dicembre 1936, n. 2082, si autorizzò invece l'I. R. I. a sottoscrivere il capitale azionario di una costituenda società anonima, denominata « *Società finanziaria marittima* » (*FINMARE*), con sede in Roma, allo scopo di provvedere alle esigenze di ordine finanziario dei trasporti marittimi di preminente interesse nazionale, e quindi al finanziamento delle quattro società sunnominate, nonché di curare il coordinamento tecnico delle loro attività. La finanziaria fu costituita, e fu sottoposta al suo controllo una flotta complessiva che in origine risultava costituita di 206 unità passeggeri, miste e da carico, per un tonnellaggio complessivo di 1.357.463 tonnellate

di stazza lorda (rappresentanti il 43 per cento della intera flotta nazionale).

Inoltre, in attuazione del regio decreto-legge del 1936, n. 2081, si stipularono con le suddette quattro società, le speciali convenzioni previste e della durata di 20 anni, con scadenza 31 dicembre 1956.

Lo scopo fondamentale di tali convenzioni, fu quello di concretare una sovvenzione annua (articoli 6 e 7 del regio decreto-legge del 1936, n. 2081) da parte dello Stato, nella misura ritenuta necessaria per integrare i bilanci delle quattro società in modo di metterle in grado di garantire un dividendo medio del 4 per cento al capitale azionario, nell'ipotesi che i risultati di bilancio non avessero consentita detta rimunerazione minima al capitale sociale.

Occorre ricordare che la sovvenzione annua, inizialmente attribuita a ciascuna società, è soggetta a revisione quadriennale, per cui possono verificarsi anche delle riduzioni della sovvenzione stessa rispetto alla entità del dividendo medio quadriennale attribuito al capitale azionario delle singole società concessionarie; infatti tali riduzioni possono raggiungere una misura pari al 50 per cento di quella parte degli eventuali dividendi annui che eccedono l'8 per cento del capitale azionario delle singole concessioni; ed una misura pari al 100 per cento della parte degli eventuali dividendi annui eccedenti il 16 per cento del capitale.

È opportuno rilevare che la regolamentazione della materia, così come fu impostata dal regio decreto-legge del 1936, n. 2081, diede fin dall'inizio risultati positivi e soddisfacenti. Infatti, in base alle convenzioni, il piano dei servizi aveva potuto comprendere nell'anteguerra 84 linee esercitate con l'impiego di 241 navi per 1.486.353 tonnellate di stazza lorda.

Ben presto, però, a causa del conflitto mondiale, il piano di applicazione venne a mancare, per cui le linee di navigazione cessarono di esercitare le loro funzioni.

Le conseguenze della guerra, come è noto, furono particolarmente gravi per la nostra Marina mercantile, specie per il complesso delle navi della « Finmare », le cui perdite raggiunsero la cifra del 92,55 per cento della consistenza dell'intera flotta delle quattro società controllate.

Rimasero, infatti, superstiti appena 16 navi per poco più di 107.000 tonnellate di stazza lorda (peraltro poco efficienti per il lungo logorio subìto in quattro anni di conflitto).

Cessata la guerra, la ripresa dei servizi è avvenuta gradatamente in relazione alle disponibilità del naviglio ed alle esigenze del traffico, portandosi gradualmente all'attuale esercizio di 41 linee. Tutto ciò fu possibile, grazie soprattutto ad una coraggiosa politica di appoggio all'opera della Finmare da parte degli organi dello Stato.

Per quanto riguarda le sovvenzioni, occorre osservare che queste, nell'immediato dopoguerra, sono rimaste immutate nella misura fissata nel 1936 e che, a causa della sopraggiunta flessione del potere di acquisto della moneta, si sono rivelate del tutto inadeguate allo scopo, provocando conseguentemente una crescente dilatazione della « integrazione del bilancio », occorrente alla copertura dei disavanzi annuali dei bilanci sociali ed alla corresponsione del dividendo minimo del 4 per cento. Lo Stato ha dovuto quindi costantemente saldare il conto economico annuale della gestione delle società concessionarie, integrando le perdite di bilancio, che verso il 1953 avevano raggiunto una misura di circa 76 volte superiore alla entità delle sovvenzioni di esercizio.

Tale circostanza ha indotto lo Stato a prendere necessari ed opportuni provvedimenti.

Si è constatato che, continuando ad applicare le norme originarie della convenzione (in base alle quali l'intera « integrazione di bilancio » sarebbe stata esigibile alla fine di ogni quadriennio), la situazione finanziaria della *holding* sarebbe divenuta assolutamente insostenibile, e che piuttosto appariva conveniente rendere esigibile alla fine di ogni anno una notevole parte della suaccennata integrazione. Furono, pertanto, emanati il decreto legislativo 26 aprile 1948, n. 754, e la legge 28 febbraio 1953, n. 102: il decreto legislativo prevedeva la concessione di acconti annuali sulla integrazione stessa (in base alle risultanze dei bilanci regolarmente approvati dalle Società) nel limite del 60 per cento delle somme da corrispondere; mentre la legge del 1953, n. 102, a partire dal 1° gennaio 1952, permetteva un acconto concedibile annualmente nella misura del 90 per cento dell'importo della eventuale integrazione del bilancio.

Questi due provvedimenti raggiunsero, almeno in parte, il risultato di rendere meno carichi di interessi passivi i bilanci delle aziende; e quindi di facilitare gli aumenti delle quote di ammortamento e di rinnovamento del naviglio.

Occorre, a questo punto, osservare che i rapporti finanziarî tra lo Stato e le società di navigazione del Gruppo « Finmare » sono stati definiti a tutto il 31 dicembre 1952 e che i contributi statali relativi alla gestione dei servizi sono stati, fino a tale data, interamente incassati dalle Società.

L'entità dei singoli contributi concessi appare dal prospetto seguente:

Ammontare dei contributi dello Stato per l'esercizio dei servizi marittimi di preminente interesse nazionale.

	ITALIA	LLOYD TRIESTINO	ADRIATICA	TIRRENIA	TOTALE
	Milioni di lire				
1946	2,2	490,2	151,2	116,8	760,4
1947	34,6	772,5	139,3	797,9	1.744,3
1948	65,6	1.256,4	1.190,3	1.605,7	4.118 -
1949	104,7	3.800,9	2.331,7	2.546,9	8.784,2
1950	130,2	4.222,8	2.219,9	3.246,9	9.819,8
1951	137,9	3.223,2	1.780,3	3.108,8	8.250,2
1952	2.594,9	4.680,7	2.602,3	4.096,3	13.974,2

Come già s'è detto, il regime convenzionale avrebbe dovuto scadere con il 31 dicembre 1956: per quella data il Governo aveva presentato al Parlamento un disegno di legge (Atto Senato n. 1875, II legislatura) inteso a regolare *ex novo* l'esercizio dei servizi marittimi per un altro ventennio; ma tale provvedimento decadde per fine legislatura. Successivamente il 19 luglio 1960 il Ministro della marina mercantile, onorevole Jervolino, presentava al Senato un nuovo provvedimento organico (Atto Senato n. 1179, III legislatura) allo scopo di riordinare, su basi più ampie di quelle precedenti, tutti i servizi in oggetto: in particolare, il nuovo provvedimento prevede la sostituzione della integrazione del bilancio delle società con la corresponsione di una sovvenzione fissa, consentendo una più spiccata e responsabile autonomia di gestione aziendale, e riducendo, peraltro sensibilmente, i rischi e gli oneri incombenti sullo Stato. Tale disegno di legge ancora attende l'esame e l'approvazione del Senato.

Nel frattempo, si rese pertanto necessario prorogare con appositi provvedimenti legislativi (decreto-legge 20 dicembre 1956, n. 1379, convertito in legge 17 febbraio 1957, n. 22; decreto-legge 25 giugno 1957, n. 444, convertito nella legge 12 agosto 1957, n. 692; legge 26 maggio 1959, n. 351; legge 2 febbraio 1961, n. 32) fino al 31 dicembre 1959 tutte le vecchie convenzioni; e le sovvenzioni continuarono ad essere corrisposte secondo i criteri stabiliti dal regio decreto-legge del 1936, n. 2081, e dalla legge del 1953, n. 102.

Di conseguenza, per il periodo decorrente dal 1° gennaio 1953, sugli importi che – in base al bilancio annuale delle Società – sono venuti a risultare a carico dello Stato, sono stati corrisposti soltanto acconti, commisurati ai limitati stanziamenti iscritti nei bilanci di previsione statali. Ne è derivato un rilevante saldo residuo ancora dovuto: saldo che, per la gestione dei servizi a tutto il 1961, è prevedibile ascenda a circa 106 miliardi di lire.

I riflessi di questa situazione sono abbastanza evidenti; essi si concretano, da un lato, nelle notevoli difficoltà finanziarie in cui vengono a trovarsi le società, specie per fronteggiare gli impegni connessi col programma di nuove costruzioni in corso di realizzazione (investimenti per circa 135 miliardi di lire) e, dall'altro lato, in un gravame ingente di interessi passivi derivante dal necessitato ricorso delle società al mercato finanziario ordinario.

Detto gravame, ad esempio, è stato calcolato per il 1961 in circa 7 miliardi di lire.

Comunque, il presente disegno di legge, secondo la legislazione in vigore al momento della sua presentazione, provvede al saldo di quanto ancora dovuto da parte dello Stato per integrazioni di bilancio, occorrenti alla copertura dei disavanzi annuali delle quattro società, per il periodo 1° gennaio 1953-30 giugno 1959.

Per tale periodo gli importi dovuti dallo Stato ammontano a lire 31 miliardi e 208 milioni, distinti come segue:

	Importo contributo	Meno incassi effettuati	Residuo da incassare
	Milioni di lire		
Esercizio 1953	20.976 -	18.900,3	2.075,7
» 1954	23.483,7	21.162,2	2.321,5
» 1955	21.518,7	19.318,5	2.200,2
» 1956	20.202,6	17.412,7	2.789,9
» 1957	22.944,6	11.104,3	11.840,3
» 1958	24.730,5	20.000 -	4.730,5
1° semestre 1959	(a) 15.250 -	10.000 -	5.250 -
Totale al 30 giugno 1959	149.106,1	117.898 -	31.208,1

(a) Importo previsto quale contributo per il primo semestre 1959.

In particolare, si osserva che per l'anno 1959 il provvedimento riguarda solo il 1° semestre; e che il contributo dello Stato è rapportato alle previsioni fatte dalle società.

Inoltre, all'ammontare complessivo di lire 31 miliardi si fa fronte con presente disegno di legge; mentre alla differenza di circa 208 milioni dovrà farsi fronte con un disegno di legge in corso di elaborazione e che riguarda la sistemazione dei debiti residuali dello Stato per il periodo successivo al 30 giugno 1959.

Per un esame dell'entità, nel tempo, del contributo dovuto dallo Stato alle singole Società, vedasi la *tabella allegata*.

Occorre quindi, onorevoli colleghi, non ritardare più oltre la corresponsione, da parte dello Stato, della somme dovute per contributi di gestione, pena una ulteriore sensibile incidenza negativa sui risultati economici e di bilancio delle società; e quindi, di riflesso, ulteriori e gravosi oneri per il Tesoro.

D) COPERTURA DELLA SPESA

Per quanto riguarda la copertura della spesa, i mezzi finanziari idonei alla sistemazione degli oneri complessivi vengono forniti mediante l'emissione di speciali *certificati di credito*, per il valore nominale complessivo di lire 429 miliardi, da ripartirsi in quattro esercizi finanziari a partire dal 1960-61 e ammortizzabili in 10 anni mediante estrazione a sorte.

Le disposizioni contenute nell'articolo 5 del disegno di legge in oggetto – riguardanti la facoltà per il Ministro del tesoro di stabilire i tassi di interesse, i prezzi di emissione, i tagli e le caratteristiche dei certificati di credito – rispondono alla esigenza di fissare le condizioni delle previste operazioni al momento in cui si effettuano le singole emissioni (distribuite, com'è noto, in quattro esercizi).

Invero, anche per i buoni poliennali del Tesoro che possono essere emessi in base ad autorizzazione prevista dall'articolo 14 della legge 17 giugno 1961, n. 543, è data facoltà al Ministro del tesoro di stabilire le condizioni e le modalità di emissione, con l'osservanza delle norme di cui alla legge 27 dicembre 1953, n. 941, che indica tutte le operazioni in cui tale facoltà si estrinseca.

Trattasi di una delega che trova la sua ragione d'essere nelle continue variazioni del mercato finanziario: il Ministro del Tesoro, tenendo conto di tali mutevoli situazioni,

deve essere in grado di adeguarvisi con prontezza, in modo da non determinare oscillazioni, spostamenti o squilibri nel regime generale del debito pubblico.

Ovviamente, nell'esercizio di siffatta facoltà, il Ministro del tesoro non tralascerà di considerare anche il diretto interesse dell'Erario.

D'altronde, se così non si operasse, data la delicatezza della materia, sarebbe necessario ricorrere all'emanazione, di volta in volta, di decreti-legge; e ciò frustrerebbe, tra l'altro, le finalità del disegno di legge in oggetto, che nella emissione di certificati di credito per l'ammontare complessivo di lire 429 miliardi indica i mezzi di copertura delle spese autorizzate con gli articoli 1, 2, 3 e 4.

Qualora fossero determinati sin d'ora la misura dei tassi d'interesse, il prezzo di emissione ecc. – cioè in anticipo rispetto alla data di ogni operazione – si avrebbero immediati e diretti riflessi sulle quotazioni del debito pubblico.

Se ciò vogliamo evitare, si rende necessario stabilire il tasso d'interesse e le altre condizioni al momento delle singole emissioni.

Sembra, infine, opportuno considerare che anche la recente legge 2 giugno 1961, n. 454, sul piano quinquennale per lo sviluppo della agricoltura (« Piano Verde »), sia pure sotto un altro profilo, ha conferito analoga facoltà al Ministro del tesoro, il quale deve stabilire (con apposite convenzioni da stipularsi con il Consorzio di credito per le opere pubbliche) le forme, le condizioni e le modalità dei mutui da contrarsi con il Consorzio medesimo per far fronte ad una parte degli oneri derivanti dalla citata legge (articoli 44 e 45).

Onorevoli colleghi, dopo aver ricordato le ragioni che hanno giustificato e giustificano l'intervento dello Stato nei diversi settori economici dianzi descritti, il relatore, interprete della volontà della maggioranza della Commissione, vi invita ad approvare il presente disegno di legge.

BELOTTI. *Relatore.*

ALLEGATO.

SITUAZIONE DEI CREDITI VERSO LO STATO AL 31 DICEMBRE 1959

	ITALIA	LLOYD TRIESTINO	ADRIATICA	TIRRENIA	TOTALE
1953	3.907.212.353	7.416.304.567	3.002.287.598	6.650 231.700	20.976.036.218
incassi . . .	3.531.556.116	6.677.804.567	2.701.897.598	5.989.056.951	18.900.315.232
da incassare . . .	375.656.237	738.500.000	300.390.000	661.174.749	2.075.720.986
1954	5.706.580.000	7.819.242.292	2.974.976.203	6.982.896.271	23.483.694.766
incassi	5.151.470.935	7.044.242.292	2.678.192.437	6.288.263.907	21.162.169.571
da incassare . . .	555.109.065	775.000.000	296.783.766	694.632.364	2.321.525.195
1955	5.301.420.000	6.659.557.368	2.984.979.202	6.572.770.412	21.518.726.982
incassi	4.785.186.390	5.956.557.368	2.669.874.202	5.906.928.974	19.318.546.934
da incassare . . .	516 233.610	703.000.000	315.105.000	665.841 438	2.200.180.048
1956	5.139.224.291	5.219.265 260	3.713.401.332	6.130.696.198	20.202.587.081
incassi	4.614.338.980	4.380.593.727	3.277.611.332	5.140 175.402	17.412.719.441
da incassare . . .	524.885.311	838.671.533	435.790 000	990.520.796	2.789.867.640
1957	6.106.301.306	5.948.912.954	3.769.291.693	7.120.057.892	22.944.563.845
incassi	3.580.181.126	2.613 611.453	1.850.471.693	3.059.988 890	11.104.253.162
da incassare . . .	2.526.120.180	3.335.301.501	1.918.820.000	4.060.069 002	11.840.310.683
1958	6.058.281.310	6.120.547.429	4.807.030.893	7.744.634.287	24.730.493.919
incassi	4.993.329.283	5.059.425.549	3.781.472.965	6.165.772.198	19.999.999.995
da incassare . . .	1.064.952.027	1.061.121.880	1.025.557.928	1.578.862.089	4.730.493.924
				1° semestre 1959 .	(a) 15.250.000.000
				incassi . . .	10.000.000.000
				da incassare . . .	5.250.000.000
				Totale . . .	149.106.102.811
				Incassi . . .	117.898.004.335
				da incassare . . .	31.208.098.476

(a) Importo totale allora *previsto* quale contributo per il primo semestre del 1959.

DISEGNO DI LEGGE
DEL MINISTERO

ART. 1.

È autorizzata la spesa di lire 242 miliardi, da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, ad integrazione delle somme concernenti l'assunzione a carico dello Stato dei disavanzi delle gestioni di ammasso e distribuzione del grano e altri prodotti agricoli relative alle campagne dal 1944-45 al 1957-58.

ART. 2.

Sono assunti a carico dello Stato i disavanzi delle gestioni di ammasso obbligatorio e di distribuzione del grano di produzione nazionale relative alle campagne 1958-59 e 1959-60 e costituiti:

a) dai minori ricavi ottenuti nelle cessioni al consumo interno ai prezzi ufficialmente fissati rispetto a quelli corrisposti ai conferenti, maggiorati delle spese di ammasso e di distribuzione e degli oneri di finanziamento;

b) dalle perdite derivanti dalle cessioni di carattere straordinario (vendite, permute, prestiti, reintegri per esportazione di sfarinati) effettuate all'interno del Paese ed all'estero, per collocare i quantitativi di grano tenero residuati al termine delle singole campagne granarie ed eccedenti le necessità del consumo alimentare interno;

c) dalle perdite derivanti dalle cessioni gratuite di grano disposte con appositi provvedimenti di legge;

d) dalle spese sostenute e non recuperate per il prodotto rimasto invenduto a fine campagna.

La relativa spesa, fino al limite massimo di lire 150 miliardi, sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

L'effettiva entità dei disavanzi verrà accertata attraverso l'esame dei rendiconti finali di gestione da compilare e da presentare dagli enti gestori secondo le modalità che saranno stabilite, previo parere della Corte dei conti, dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, d'intesa con quello del tesoro.

Per la corresponsione di acconti alle Aziende di credito saranno osservate le norme degli articoli 5, 6 e 7 della legge 28 giugno 1956. n. 601.

DISEGNO DI LEGGE
DELLA COMMISSIONE

ART. 1.

Identico.

ART. 2.

Identico.

ART. 3.

È autorizzata, sullo stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, la spesa di lire 6 miliardi ad integrazione dei fondi assegnati con legge 13 dicembre 1956, n. 1440, per la regolazione, a carico dello Stato, dei risultati di gestione relativi alla vendita di olio commestibile acquistato durante la campagna olearia 1948-49.

ART. 3.

Identico.

ART. 4.

Per il pagamento del saldo dovuto alle Società di navigazione di preminente interesse nazionale ad integrazione dei bilanci delle società medesime per il periodo dal 1° gennaio 1953 al 30 giugno 1959, per effetto delle convenzioni stipulate in base al regio decreto-legge 7 dicembre 1936, n. 2081, convertito nella legge 10 giugno 1937, n. 1002, e prorogato con decreto-legge 20 dicembre 1956, n. 1379, convertito nella legge 17 febbraio 1957, n. 22, con decreto-legge 25 giugno 1957, n. 444, convertito nella legge 12 agosto 1957, n. 692, e con legge 26 maggio 1959, n. 351, sarà inscritta negli stati di previsione della spesa dei Ministeri del tesoro e della marina mercantile la complessiva somma di lire 31 miliardi.

ART. 4.

Identico.

ART. 5.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad emettere speciali certificati di credito per il valore nominale complessivo di lire 429 miliardi, ripartiti in quattro esercizi a decorrere dal 1960-61, ammortizzabili in dieci anni con decorrenza dal 1° luglio dell'anno successivo a quello della loro emissione e fruttanti interessi ai tassi che saranno stabiliti dal Ministro medesimo, pagabili in rate semestrali posticipate al 1° gennaio ed al 1° luglio di ogni anno.

Con decreti dello stesso Ministro saranno determinati i tassi d'interesse, i prezzi di emissione, i tagli e le caratteristiche dei certificati di credito, gli importi dei titoli medesimi da emettere ed i piani di rimborso di essi, da farsi mediante estrazione a sorte, nonché ogni altra condizione e modalità relative al collocamento – anche tramite Consorzi, pure di garanzia – all'emissione ad all'ammortamento dei titoli medesimi.

ART. 5.

Identico.

ART. 6.

Ai certificati di credito di cui al precedente articolo 5, ai loro interessi ed agli atti

ART. 6.

Identico.

comunque ad essi relativi sono estese le esenzioni fiscali ed agevolazioni tributarie contenute negli articoli 3 e 8 della legge 19 dicembre 1952, n. 2356.

I certificati medesimi e le relative cedole sono equiparati a tutti gli effetti ai titoli di debito pubblico e loro rendite, e godono delle garanzie, privilegi e beneficî ad essi concessi e possono essere sottoscritti, anche in deroga ai rispettivi ordinamenti, dagli Enti di qualsiasi natura esercenti il credito, l'assicurazione e la previdenza, nonché dalla Cassa depositi e prestiti.

ART. 7.

Le spese indicate negli articoli 1, 2, 3 e 4 della presente legge saranno fronteggiate con il ricavo dei certificati di credito di cui al precedente articolo 5.

Le spese relative alla emissione dei certificati e ai ratei di interessi scadenti nell'esercizio 1960-61 valutate in complessive lire 3 miliardi saranno fronteggiate a carico del fondo di parte straordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per lo stesso esercizio concernente la copertura di oneri recati da provvedimenti legislativi in corso.

ART. 8.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni allo stato di previsione dell'entrata ed agli stati di previsione della spesa necessarie per l'applicazione della presente legge.

ART. 7.

Identico.

ART. 8.

Identico.